

Linee Guida per l'erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche

ai sensi dell'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023

Le presenti Linee Guida si ispirano ai principi dettati dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice") e si applicano alle procedure di affidamento di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

CAPO I

Principi generali

Art. 1 Procedure di affidamento – Incentivi per le attività tecniche

1. Gli incentivi per lo svolgimento delle attività elencate nel successivo art. 2, c. 2, relative alle singole procedure di affidamento di lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture, sono compresi nei quadri economici dei relativi interventi e sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dalle presenti Linee Guida. L'incentivo è applicabile solo alle procedure che fanno riferimento ad oneri oggetto di capitalizzazione da parte della Società.
2. Nel caso di servizi e forniture, l'incentivo è dovuto solo nel caso in cui sia nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP;
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, dell'importo dei lavori a consuntivo così come risulta dal quadro economico finale negli atti conclusivi dell'appalto. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capo II e III.
4. Gli incentivi di cui ai commi precedenti sono destinati
 - a. ai soggetti elencati al successivo art. 2, per la quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 6, per la quota del 20%.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a) relativa a ciascun intervento è destinata ad incentivare le attività dei soggetti, dipendenti di AGS, che svolgano le seguenti attività tecniche o correlate alle stesse, così come individuati nel provvedimento di cui all'art. 3 delle presenti Linee Guida e in conformità a quanto previsto dall'All. I.10 del Codice
2. Sono destinatari della quota incentivante in oggetto i soggetti che svolgono le seguenti attività:

- **Area Tecnica**

- Responsabile unico del progetto (in seguito RUP);
- Team a supporto del RUP
 - Collaboratori alla fase di programmazione degli investimenti;
 - Collaboratori in fase di progettazione;
 - Ufficio di direzione lavori (se interna);
 - Collaboratori in fase di esecuzione.
- Progettisti in fase di fattibilità tecnico economica ed esecutiva;
- Coordinatore per la sicurezza nelle varie fasi;
- Verificatore del progetto;
- Direttore dei lavori;
- Direttore dell'esecuzione;
- Collaudatori;

- **Area approvvigionamenti**

- Responsabile di Area;
- Collaboratori direttamente coinvolti nella predisposizione della documentazione di gara e alla gestione della procedura di affidamento, dalla fase di determina a contrarre sino alla stipula del contratto e verifica dei requisiti.

- **Area amministrativa**

- Responsabile di Area;
- Collaboratori alla fase di programmazione degli investimenti;
- Collaboratori alla fase di contabilizzazione e rendicontazione;

3. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3 della l. n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio dei lavori Pubblici, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

4. A decorrere dalla data di tale abrogazione, le presenti Linee Guida resteranno in vigore compatibilmente con quanto previsto dalla novella legislativa, salvo approvazione di nuove Linee Guida, se necessario.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, AGS individua con apposita determina del Direttore Generale, su proposta del RUP, il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo riferito al singolo intervento, identificando il dipendente cui viene assegnato ciascun ruolo e i facenti parte del *team* di supporto, precisando le funzioni e le attività di competenza di ogni risorsa. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato purché coinvolti per tutta la durata dell'intervento (ossia all'atto della sottoscrizione della determina di definizione del *team* di lavoro e quella di liquidazione finale).
2. Nel provvedimento di individuazione del Gruppo di lavoro, il Direttore Generale, su proposta del RUP, individuerà le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle singole figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro, nel rispetto dei coefficienti di cui agli artt. 9 e 15.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi al principio del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di intervento e di attività.
4. Eventuali modifiche alla originale composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Direttore Generale, su proposta del RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti introdotti nel gruppo.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti e delle attività assegnate.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti nel rispetto dei coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capo II e III.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Direttore Generale è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. I soggetti individuati nel Gruppo di lavoro possono partecipare, anche contemporaneamente, a più procedure di appalto.
2. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.
3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 6.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dal meccanismo di incentivazione di cui alle presenti Linee Guida gli appalti il cui importo, preso singolarmente, sia di importo inferiore a euro 300.000 con riferimento a quanto posto a base di gara, iva esclusa.

Art. 6

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b) è incrementata dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c.2.
2. Tale quota di incentivo verrà, destinata, secondo disposizioni del Direttore generale con proprio atto, per:
 - a. attività di formazione per l'incremento di competenze digitali e specializzazioni dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b. acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
 - c. implementazione di banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 7

Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
Da € 300.000 euro a € 1.000.000 (compreso)	percentuale del 2%
Da € 1.000.000 a € 5.000.000 (compreso)	percentuale dell'1,5%
Da € 5.000.000 a € 10.000.000 (compreso)	Percentuale dell'1%
Oltre € 10.000.000	percentuale dello 0,8%

Art. 8

Disciplina delle modifiche e varianti

Le modifiche e le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica o la variante ai sensi dell'art. 120 del Codice.

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, definiti in relazione alle specifiche prestazioni, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante.

ATTIVITA'	PERCENTUALE
Responsabile unico del procedimento	16%
Progetto di fattibilità tecnico-economica	5%
Progetto esecutivo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto	3%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	10%

Verifica del progetto docfap	3%
Direzione dei lavori	15%
Collaudo statico	6%
Collaudo funzionale	4%
Supporto al RUP	16%
Area Approvvigionamenti	6%
Area Amministrativa	6%
Totale	100%

2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate a tali attività andranno escluse dalla determinazione dell'incentivo.
3. La somma singolarmente stanziata è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 10

Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
Da € 300.000 euro a € 1.000.000 (compreso)	percentuale del 2%
Da € 1.000.000 a € 5.000.000 (compreso)	percentuale dell'1,5%
Da € 5.000.000 a € 10.000.000 (compreso)	Percentuale dell'1%
Oltre € 10.000.000	percentuale dello 0,8%

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per servizi e forniture, definiti in relazione alle specifiche prestazioni, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante.

ATTIVITA'	PERCENTUALE
Responsabile unico del procedimento	20%
Direttore dell'esecuzione	30%
Supporto al RUP	20%
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	15%
Area Approvvigionamenti	10%
Area Amministrativa	5%
Totale	100%

2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate a tali attività andranno escluse dalla determinazione dell'incentivo.
3. La somma singolarmente stanziata è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 12

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella.
2. La determinazione dell'incentivo è disposta dal Direttore Generale anche alla luce di quanto previsto dal successivo art. 13.

Art. 13

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo si sommano le relative percentuali.

2. Nei casi in cui gli incarichi di RUP, CSE e DL si cumulassero con altre attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 50% sull'importo relativo all'incarico cui corrisponde una percentuale minore.

Art. 14

Attività del personale dirigenziale

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 15

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione ed imputabili all'Ente, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a modifiche e varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 16

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Direttore Generale, con propria determina e su proposta del RUP, nella quale relaziona in ordine al rispetto dei costi e dei tempi previsti e alle specifiche attività svolte dal personale coinvolto.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente al termine dell'intervento.

Art. 17

Ambito di applicazione

Le presenti Linee Guida si applicano agli appalti il cui bando, avviso o lettera di invito, sia stato pubblicato o trasmesso successivamente alla sua approvazione.